

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
GLES Prov. Di Trento
Data 26/4/23 Prot. 4154-5
PER COMPETENZA Jhama
PER CONOSCENZA Repetano



COMUNITA' DELLA VAL DI NON
L'ORGANO DI REVISIONE

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO***

Art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000

Verbale n. 2 del 20 aprile 2023

Il revisore unico

Dott. Domenico Mariano



Il sottoscritto revisore dott. Domenico Mariano, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 28 del 27 novembre 2019 e successivo rinnovo con deliberazione del Commissario della Comunità n. 59 del 15 giugno 2022,

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 a seguito dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 53/23/CSP di data 30.03.2023"

CONSIDERATO

che nella sopra indicata proposta di deliberazione:

- viene dato atto della sussistenza di un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi del richiamato articolo 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diretta conseguenza dell'atto di contestazione CONT. 14/22/DSM di data 05.12.2022 con il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sigla AGCOM, ha contestato alla Comunità della Val di Non la presunta violazione dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 08.11.2021 n. 208 e successiva ordinanza n. 59/23/CSP del 30 marzo 2023 con relativa irrogazione della sanzione amministrativa;
- viene riconosciuta *"la legittimità del debito fuori bilancio, pari ad euro 5.165,00.=, determinato dalla corrispondente sanzione amministrativa disposta con l'ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in sigla AGCOM, n. 59/23/CSP di data 30.03.2023"*;

RICHIAMATO

l'art. 194 del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento con deliberazione consiliare di debiti fuori bilancio, se esistenti, derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione contabile su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAMINATE

le ragioni esposte dal segretario generale, dott. Marco Guazzeroni, nella proposta di deliberazione, nell'ambito delle quali risulta richiamato l'intero processo decisionale che ha condotto alla violazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. n. 208 del 08 novembre 2021 ed alla conseguente emersione del debito fuori bilancio in ragione dell'ingiunzione AGCOM n. 59/23/CSP di data 30.03.2023, sanzione per la quale si propone il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio,

così come richiesto dall'art. 194, 1° comma e che il debito sopra elencato rientra nella fattispecie di cui alla lettera a)

PRESO ATTO

che il debito trova copertura negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2023-2025, come attestato dal responsabile del servizio finanziario nel parere di regolarità contabile del 26 aprile 2023 rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO CHE

- nel caso di sentenza esecutiva, assimilabile al caso in esame, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio dei Sindaci, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito avendo quale unica eventuale alternativa la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale;
- la natura della deliberazione della Comunità di Valle, quindi, non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza/ingiunzione) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conformemente a quanto previsto dalla normativa risulta fondamentale che l'organo consiliare provveda con urgenza al riconoscimento del debito fuori bilancio per poter ottemperare al tempestivo pagamento al fine di evitare l'aggravamento della posizione debitoria a causa di interessi di mora o di eventuali maggiorazioni sanzionatorie;

VISTI

i pareri favorevoli espressi:

- dal segretario generale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

tutto ciò premesso, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, limitatamente alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci in riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio in ragione dell'ingiunzione AGCOM n. 59/23/CSP di data 30.03.2023, riferita alla violazione di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 08.11.2021 n. 208; rilevato che l'ammontare complessivo della spesa, pari ad euro 5.165,00, trova adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio 2023-2025.

Il sottoscritto Revisore raccomanda all'Ente di trasmettere, entro i termini previsti, il provvedimento in oggetto alla Sezione giurisdizionale di Trento della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L.289/2002.

Si raccomanda, altresì, di procedere al pagamento, nei termini previsti, del debito fuori bilancio onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti a ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che potrebbero far maturare ulteriori debiti fuori bilancio.

Cles, 26 aprile 2023

Il Revisore Unico

Dott. Domenico Mariano

